2025/2147

24.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2147 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 per quanto riguarda l'inclusione di un nuovo produttore esportatore nell'elenco delle «altre società che hanno collaborato»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), («regolamento di riesame»), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento di riesame, il 12 febbraio 2024 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica («prodotto in esame») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2) Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel 2011 («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ([3]).

(3) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,9 % e il 36,5 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica. Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio del 30,6 %. I produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 69,7 % sulle piastrelle di ceramica provenienti dalle società della RPC che non hanno collaborato all'inchiesta.

(4) A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di riesame, l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori all'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della RPC nel periodo compreso tra il 1º aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell'inchiesta iniziale»);

b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite da detto regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio; e

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU L, 2024/493, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/493/oj.
([3]) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1225/oj.

c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

B. **RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI**

(5) Il 20 marzo 2025 Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. («richiedente») ha chiesto alla Commissione di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere quindi assoggettato all'aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 30,6 % («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(6) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di riesame («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha inviato al richiedente un questionario affinché producesse elementi di prova attestanti il soddisfacimento di tali condizioni. Il richiedente ha fornito una risposta al questionario.

(7) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dal richiedente. La Commissione ha informato l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare osservazioni.

C. **ANALISI DELLA RICHIESTA**

(8) In merito alla prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha accertato che il richiedente non ha esportato piastrelle di ceramica nell'Unione nel periodo dell'inchiesta iniziale, in quanto la società è stata costituita successivamente.

(9) Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha accertato che il richiedente non era collegato a nessuno dei produttori della RPC soggetti alle misure istituite da tale regolamento e che hanno collaborato o avrebbero potuto collaborare all'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio.

(10) Con riferimento alla terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha accertato, sulla base delle prove documentali ad essa fornite (documenti commerciali e doganali), che il richiedente aveva esportato piastrelle di ceramica nell'Unione nel novembre 2024.

(11) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il richiedente ha soddisfatto le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(12) È pertanto opportuno accogliere la richiesta relativa all'ottenimento del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e il richiedente dovrebbe essere soggetto al dazio antidumping applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, attualmente pari al 30,6 %.

D. **DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

(13) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di concedere a Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd. l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale. Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(14) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/493 la società seguente è aggiunta all'elenco dei produttori cinesi che hanno collaborato:

Nome	Codice addizionale TARIC
«Hebei Lingbiao Technology Development Co., Ltd.	89XH»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN